

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. IN CORSO DI CAUSA

R.G. 15270/2019 – GUL DOTT.SSA LAURA LIGUORI

e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c

per la sig.ra Maria Italia Capomazza, nata a Pozzuoli il 26.05.1969 e residente in Volla (NA) alla Via San Giorgio n. 2/c (C.F. CPMMTL69E66G964P), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, giusta procura in calce al presente atto da intendersi quale parte integrante dello stesso, dagli avv.ti Enrica Troisi (C.F.: TRSNRC85B62F839T) ed Anna Polito (C.F.: PLTNNA58H61F839X) presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c: annapolito@avvocatinapoli.legalmail.it o avvenricatroisi@avvocatinapoli.legalmail.it ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11;

NONCHE'

nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti territoriali italiani, classi di Concorso Scuola



Primaria, valide per gli anni 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ed in particolare dei docenti inseriti, per la suddetta classe di concorso e con un punteggio più basso rispetto alla ricorrente, negli ambiti provinciali della Provincia di Napoli

FATTO

1. La sig.ra Capomazza è docente di scuola primaria, inserita, prima dell'immissione in ruolo, all'interno delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento).

Con la L. n. 107/2015 (Piano Straordinario di Assunzione), i docenti precari della scuola primaria, della scuola dell'infanzia e secondaria, al fine di far acquisire loro la titolarità di cattedra, venivano ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.

Tali fasi venivano suddivise in: fase 0 (riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra), fase A e B (riservate ai docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data in vigore della legge, nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012), fase C (riservata a coloro, inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione nelle fasi precedenti).

2. In virtù di tale ripartizione, la ricorrente, veniva inserita nella fase assunzionale C), e, per l'effetto, veniva assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 07.12.2015 ed immessa in ruolo presso l'Istituto P. Ravasio di Grumello del Monte (BG) ove prendeva servizio, sulla scorta di una domanda di differimento, a far data dal 1.09.2016.

3. Con Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, resa sulla scorta del



C.C.N.I del 08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità definitiva in una scuola, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, o sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Chiaramente, in virtù della surrichiamata ordinanza, i trasferimenti sarebbero dovuti avvenire seguendo l'ordine di posizione dei docenti in graduatoria determinato dal punteggio loro riconosciuto ed a seconda della fase di mobilità in cui venivano inseriti gli stessi¹.

4. Di conseguenza, la sig.ra Capomazza, nel maggio 2016, presentava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, indicando, quali preferenze territoriali, 55 ambiti territoriali individuati nelle Regioni Campania, Lombardia, Lazio e Toscana.

5. Di talchè, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo comunicava alla ricorrente di averle attribuito un punteggio pari a **98** (+6 punti per il ricongiungimento con la famiglia).

6. Sorprendentemente, in data 29.07.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonostante l'altissimo punteggio alla stessa attribuito, comunicava alla ricorrente, a mezzo della posta ordinaria, che *“per l'a.s. 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso l'ambito Lombardia 03”*.

¹ Nello specifico, per ogni fase di mobilità (Fase a), b), c) d)), veniva redatto un elenco, in base al punteggio riconosciuto a ciascun docente, dal quale attingere per le immissioni in ruolo dei docenti seguendo l'ordine di scorrimento dello stesso.



7. In data 09.08.2016, la ricorrente, sconcertata per il mancato trasferimento nella Provincia di Napoli, tenuto conto dell'altissimo punteggio alla stessa riconosciuto, inoltrava una richiesta di tentativo di conciliazione allegando un elenco estratto dai bollettini dei trasferimenti nel quale venivano individuati numerosi docenti che, con punteggio inferiore a quello della sig.ra Capomazza, avevano ottenuto il trasferimento sugli ambiti della Provincia di Napoli.

Tale richiesta rimaneva, tuttavia, inevasa.

8. Successivamente, in data 25.08.2016, veniva comunicato alla ricorrente che avrebbe preso servizio presso la scuola "Don Belotti" di Grumello del Monte.

9. Pertanto, la ricorrente, in data 01.09.2016, veniva assunta in servizio presso la scuola "Don Belotti" di Grumello del Monte.

10. Successivamente, sulla scorta di una nuova domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2017/2018, la ricorrente veniva trasferita in una scuola della Provincia di Roma.

In seguito, all'esito della procedura di mobilità 2019, non ha ottenuto alcun movimento sulla Provincia di Napoli.

11. Ad oggi, sulla scorta di una apposita domanda all'uopo presentata, la ricorrente, con provvedimento pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli in data 31.08.2018, è stata assegnata provvisoriamente, per l'a.s. 2018/2019, presso l'I.C. "Madonna Assunta" di Napoli.

12. Ebbene, l'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale Lombardia 03 e successivamente nella Provincia di Roma sono illegittime e lesive del diritto della ricorrente e dovranno essere annullati e/o disapplicati alla



stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. IN ORDINE AL FUMUS BONI IURIS

In primo luogo, in ordine al *fumus boni iuris*, occorre osservare che il provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale Lombardia 03, è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Ebbene, con ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ed, in base all'art. 1, prevedeva che *“le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa”*.

Il citato C.C.N.I. dell'08.04.2016 “concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017”, all'art. 3, avente ad oggetto la “mobilità territoriale a domanda e d'ufficio” disponeva espressamente che: *“1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3.*



In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13.

4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti

5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6... ”.

Ai sensi dell'art. 6 del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in quattro distinte fasi, a seconda della posizione riconosciuta con la partecipazione al piano assunzionale di cui alla L. n. 107/2015.

Al fine della realizzazione delle 4 fasi di mobilità, l'ordinanza dell'8.4.2016, all'art. 3 regolante la “presentazione delle domande”, stabiliva espressamente che “*Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R.*”.



Il medesimo art. 3, al successivo comma 7, disponeva che: *“le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”, ed, al successivo comma 8, precisava che: “docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità 16/17”.*

Sul punto, l'allegato I del C.C.N.I. dell'8.4.2016 affermava che: *“Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”.***

Quindi, alla luce del quadro normativo richiamato, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze indicate nella norma: il docente che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 (sistema delle precedenze) avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato nella domanda.



In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: 1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I richiamato; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase di mobilità.

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio attribuito a ciascun docente e delle eventuali condizioni di precedenza sussistenti in capo ai richiedenti.

A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare i nominativi dei docenti delle assegnazioni/trasferimenti relativi alla fase C (versati in atti) che riportano i punteggi di ciascun docente e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità sono state commesse nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene al punteggio.

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente si è vista assegnare un ambito territoriale lontanissimo dalla sua residenza, nonostante la stessa si trovasse con un punteggio cospicuamente più alto rispetto ad altre docenti appartenenti alla medesima fase della mobilità (fase C).

Difatti, come già innanzi anticipato, è sufficiente confrontare l'elenco relativo alle assegnazioni della fase C con le relative precedenze ed assegnazioni, con i punteggi attribuiti alla ricorrente onde verificare che, di fatto, numerose docenti che avevano un punteggio più basso della ricorrente e che erano sprovvisti di titoli di precedenza, si sono visti assegnare



sorprendentemente una sede migliore e più vicina alla propria residenza rispetto all'odierna ricorrente o, addirittura, sono stati confermati nel medesimo ambito in cui hanno espletato l'anno di formazione (es. Assegnati **ambito Campania 014** (sesta preferenza della ricorrente): La Pietra Maria, punteggio 66; Ambrosino Marianna, punteggio 65; Mignogna Rosaria, punteggio 90; Bencivenga Annamaria, punteggio 62; Coppola Gianna, punteggio 83; Graziano Rosa, punteggio 52; Capece Anna, punteggio 69, Coppola Renata, punteggio 64; Carbonari Patrizia, punteggio 78; Carotenuto Colomba, punteggio 80; De Cicco Beatrice, punteggio 69; D'Abbronzio Nunzia, punteggio 82; De Francesco Assunta, punteggio 82; D'Alessio Teresa, punteggio 68; Romano Filomena, punteggio 65; De Simone Clementina, punteggio 3; Del Litto Clelia Rita Anna, punteggio 75; De Rosa Maria Grazia, punteggio 62; Febbraro Paola, punteggio 74; Flagiello Orsola, punteggio 76; Falanga Ilaria, punteggio 67; Giugliano Nicoletta, punteggio 64; Galasso Cinzia, punteggio 66; Montuori Matilde, punteggio 79; Murolo Marianna, punteggio 66; Marino Maria, punteggio 54; Pepe Teresa, punteggio 91; Pascotto Laura, punteggio 62; Petrucci Filomena, punteggio 93; Aquino Sonia, punteggio 63; Quintavalle Rosana, punteggio 66; Romano Filomena, punteggio 65; Romano Angela, punteggio 75; Rianna Immacolata, punteggio 86; Tesoro Carmela, punteggio 69; Zolfino Clotilde, punteggio 75.

Con le modalità previste dal bando di mobilità territoriale e a causa della loro errata applicazione, quindi, piuttosto che consentire ai candidati inseriti nelle medesime fasi di mobilità di vedersi assegnato uno degli ambiti territoriale richiesti in relazione al punteggio conseguito, si è imposto ad alcuni docenti – fra cui la ricorrente – di



dover accettare l'ambito assegnato, pur se parte dei candidati, collocati nella medesima graduatoria e fase di mobilità in posizioni deteriori in virtù di punteggi più bassi, si sono visti assegnare un ambito territoriale più vicino alla loro residenza.

Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, è evidente che il punteggio altissimo ottenuto dalla ricorrente, in virtù del quale è stata inserita nel piano di mobilità dei docenti, sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione, essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C), con un punteggio più alto rispetto a quasi tutte le docenti che sono state trasferite in Provincia di Napoli sull'ambito Campania 014.

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i medesimi destinatari della fase assunzionale C, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assunti in una delle sedi preferite ed in relazione ai relativi punteggi conseguiti.

In altri termini, la condotta dell'Amministrazione resistente ha determinato delle evidenti distorsioni nella procedura di assegnazione delle sedi di servizio definitivo generando una palese disparità di trattamento ed una violazione del principio costituzionale di eguaglianza fra coloro che, nonostante avessero punteggi inferiori alla ricorrente, si sono visti assegnare delle sedi vicino casa o nella Provincia di provenienza, rispetto alla sig.ra Capomazza, la quale, con un punteggio altissimo pari a **98** più 6 (ricongiungimento con la famiglia) si è vista assegnare una sede lontana centinaia di chilometri.



Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *“l’assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l’ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell’unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa”* (cfr. T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).

Ed ancora, *“il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009).

Tanto chiarito, è indubbio che l’algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall’Amministrazione Ministeriale, reso noto su tutte le testate giornalistiche, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle numerose domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative - si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l’agire della P.A. ed il buon andamento e l’imparzialità della stessa.



Sul punto, recentissima giurisprudenza ha affermato che “Palese è infatti che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A., ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. In tal senso, peraltro, si sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. Tribunale di Taranto, 20.09.2016; Tribunale di Trani, 14.09.2016; Tribunale di Foggia, 05.10.2016, Tribunale di Frosinone, 28.09.2016)” (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.10.2016).

In senso conforme, con sentenza n. 210 del 12.07.2017 il Tribunale di Forlì, ha asserito che “il docente con il punteggio maggiore per uno specifico ambito territoriale prevale in ogni caso anche rispetto a coloro che, con un punteggio inferiore, avevano indicato quello stesso ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze e, inspiegabilmente, erano stati preferiti dal MIUR”.

Ed ancora, “Non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti” (cfr. Tribunale di Trani, ordinanza del 14.09.2016).

Quanto appena detto, è stato condiviso anche dal Tribunale di Napoli in una fattispecie simile a quella in esame, laddove, con ordinanza del 18.10.2016, è stato rilevato che “l'operato dell'Amministrazione scolastica è violativo delle regole dello scorrimento della graduatoria in relazione al punteggio attribuito nella procedura di mobilità, in contrasto con il principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 Cost. oltre che delle



previsioni dell'art. 6 CCNL” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 18.10.2016).

Ed ancora, sempre in casi identici a quello di specie, “Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. D'altronde il MIUR con il proprio comportamento processuale, ha rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione della ricorrente in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, oltre che dell'articolo 1, comma 108, legge 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'OM), dell'articolo 6 CCNL mobilità scuola dell' 8/4/2016 e dell'ordinanza ministeriale n.o 241/2016, nonché dell'articolo 28, comma 1, D.P.R. n. 487/94” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.09.2016; Tribunale di Napoli Nord, ordinanze del 22.09.2016; Tribunale di Mantova, ordinanza del 24.10.2016).

Poi, “Risulta palese, quindi, la violazione, da parte dell'Amministrazione dei criteri sopra indicati, con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla conseguente attribuzione della sede in ragione del punteggio



ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse” (cfr. Tribunale di Verona, ordinanza del 24.10.2016).

Peraltro, “né può essere ipotizzato che siano stati preferiti docenti in posizioni meno avanzate rispetto alle prescelte, non offrendo la stessa Amministrazione alcun riferimento normativo o di contratto che possa sorreggere l’argomentazione sottesa, secondo la quale il punteggio sia criterio suppletivo, rispetto ad eventuali requisiti soggettivi, argomentazione spesa peraltro in maniera del tutto generica” (Cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.11.2016).

In termini conformi alla giurisprudenza appena richiamata si veda anche: Tribunale di Napoli, sentenza n. 3942 del 04.06.2019; Tribunale di Napoli, sentenza n. 3938 del 04.06.2019; Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 3152 del 19.06.2019; Tribunale di Verona, sentenza n. 229 del 30.04.2019; Tribunale di Brindisi, ordinanza del 12.10.2016; Tribunale di Cremona, ordinanza del 16.01.2017; Tribunale di Treviso, ordinanza del 24.01.2017; Tribunale di Foggia, ordinanza del 22.12.2016; Tribunale di Padova, ordinanza del 28.11.2016; Tribunale di Monza, sentenza n. 30 del 31.01.2017; Tribunale di Rimini, ordinanza del 29.12.2016; Tribunale di Lanciano, sentenza n. 114/2017; Tribunale di Latina, ordinanza del 14.03.2017; Tribunale di Messina, ordinanza del 07.08.2017; Tribunale di Vasto, ordinanza del 25.03.2017; Tribunale di Parma, ordinanza del 30.01.2017; Tribunale di Pavia, sentenza del 21.03.2017; Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza del 23.01.2017; Tribunale di Velletri, sentenza n. 1275 del 26.09.2017; Tribunale di Como, ordinanza del 19.12.2016, Tribunale di Roma, ordinanza resa a seguito di reclamo del 06.04.2017 su R.G. N. 3959/2017.



Né si potrà sostenere, che il criterio a cui si confà la procedura di mobilità è quello della preferenza numerico-posizionale, atteso che, con tale modalità, come riconosciuto da numerosi giudici del lavoro, l'assegnazione dei docenti avverrebbe in modo del tutto casuale in dispregio del principio di scorrimento della graduatoria e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Sul punto, giova riportare una interessante pronuncia dell'On.le Tribunale di Ravenna in un caso identico a quello di specie laddove si afferma che “La domanda è fondata, poiché la ricorrente è stata superata - nel primo ambito utile delle sue preferenze 012 Puglia - da docenti meno titolati nelle graduatorie e nei movimenti che ne sono conseguiti. L'assegnazione sarebbe dovuta avvenire sulla base dell'unico criterio possibile, ossia la graduatoria di merito, realizzata ambito per ambito, con prevalenza della logica dell'ambito scelto con preferenza, piuttosto che privilegiando il tipo di posto a discapito dell'ambito. Solo a parità di graduatoria per ambiti tra posto comune e posto di lingua (ossia laddove il docente avesse la stessa collocazione per un posto comune e per un posto della lingua nel primo ambito utile) l'Amministrazione avrebbe dovuto privilegiare il posto indicato come preferito, ossia quello comune. Quindi, nell'assenza di giustificazioni razionali circa il motivo dell'applicazione di un criterio anti meritocratico in luogo del principio del merito, che al contrario, oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità), risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione, la domanda della ricorrente è fondata, per l'ambito n. 013 Campania, che è il primo ambito utile seguendo l'ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente nel quale la stessa è stata ingiustamente



collocata al di fuori dell'utile graduatoria di merito (le risultano infatti preferito docenti meno titolati, seppure per l'insegnamento della lingua inglese). In ogni modo, neppure risulta possibile riconoscere alcuna cittadinanza ad un ordine di preferenza fondato su di una lettura della prima parte dell'allegato 1 - per la quale "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegato al presente contratto" - da interpretarsi nel senso che chi ha collocato una determinata sede in cima alla propria lista di preferenze viene favorito ai danni di chi, con punteggio anche sesquipedalmente maggiore, ha collocato tale sede in una preferenza successiva rispetto al primo (Tizio con 1 punto mette l'ambito di Vattelapesca al 1° posto; Caio con 100 punti mette l'ambito di Vattelapesca al 2° posto: l'ambito di Vattelapesca viene assegnato a Tizio). In realtà, si tratta di una lettura che, a giudizio di chi scrive, risulta non supportata dalla lettera della norma che, se è vero che per una formulazione non particolarmente felice risulta poco intelligibile, non può essere interpretata nel modo meno consona alla procedura che dovrebbe regolare (e qui il riferimento va all'art. 7369 c.c. ai sensi del quale "Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto"), nonché alla regola fondamentale della meritocrazia che dovrebbe regnare sovrana in materia di concorsi. L'ambiguità è inoltre acuita dalla circostanza che la norma prosegue stabilendo che "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica", per cui



le due parti dell'articolo risultano di difficile conciliazione, laddove la prima venga interpretata nel senso qui avversato. Da tale disposto contrattuale ambiguo, dunque, non può certamente trarsi la conclusione della legittimità della singolare applicazione fatta nel caso di specie dal Ministero resistente, risultando quest'ultima eccentrica rispetto ad ogni principio meritocratico, nonché fondata esclusivamente su un traballante argomento letterale (anche qui varrà la pena di richiamare il l° comma dell'art. 1362 c.c. ai sensi del quale "nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole..."). Il perché in una procedura concorsuale meritocratica le parti sociali avrebbero dovuto prevedere un meccanismo di graduazione fondato non è dato sapere su che cosa, ma che è certamente qualcosa che si colloca in prospettiva opposta rispetto al merito, ciò, francamente, questo giudice lo ignora" (Tribunale di Ravenna, ordinanza del 30.05.2017).

Peraltro, in tali ipotesi, la stessa si troverebbe comunque scavalcata da un'altra docente che ha indicato l'ambito a cui è stata destinata nella stessa posizione della ricorrente ma che ha un punteggio inferiore alla medesima sig. Capomazza.

Invero in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale dovesse ritenere la preminenza del criterio numerico posizionale, anche in tale ipotesi la ricorrente si troverebbe scavalcata comunque da alcune docenti.

E nella specie, la sig.ra Del Litto Clelia Rita Anna, ha indicato l'ambito Campania 014, a cui poi è stata destinata, come 6° preferenza, così come la ricorrente che, però, diversamente dalla signora Del Litto, vanta un



punteggio maggiore (98 per la ricorrente e 75 per la Del Litto), quindi, avrebbe avuto comunque la precedenza nel trasferimento (cfr. documentazione in atti).

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, è evidente che il *modus operandi* tenuto dall'amministrazione intimata si appalesa del tutto illegittimo; pertanto, è evidente il diritto della sig.ra Capomazza a vedersi assegnare un ambito territoriale più vicino alla propria residenza e, comunque, nella Provincia di Napoli.

II. IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA

In ordine, poi, al *periculum in mora* giova evidenziare che il mancato trasferimento della ricorrente arreca alla stessa un grave ed irreparabile danno sotto diversi profili.

Innanzitutto, come già rilevato in punto di fatto, la ricorrente, è stata assunta in Provincia di Bergamo nel 2015 e, dopo aver proposto la domanda di mobilità 2016, nonostante l'altissimo punteggio alla stessa riconosciuto, ha espletato l'anno scolastico 2016-2017 a Grumello del Monte (BG), dovendo affrontare numerosi sacrifici.

Successivamente, sulla scorta della domanda di mobilità 2017, la ricorrente è stata trasferita presso la scuola primaria "Papa Wojtyla" presso l'ambito 08 del Lazio ove ha espletato l'anno scolastico 2017-2018 andando incontro a numerosi stenti e rinunce, anche perché la detta scuola, che è tutt'oggi la scuola di titolarità della ricorrente, si trova lontanissimo dal centro di Roma, in una zona non coperta dalla fermata metropolitana, difatti la fermata della metro più vicina (circa 2 km) si trova a Battistini che corrisponde all'ultima fermata della linea rossa della metropolitana di Roma.



Giova, sin da ora evidenziare che la ricorrente, sia per l'anno scolastico 2016/2017 che per il successivo 2017/2018 ha presentato la domanda di assegnazione provvisoria senza, però, ottenere il richiesto beneficio.

Solo nell'anno scolastico 2018/2019, sulla scorta dell'ennesima domanda di assegnazione provvisoria presentata dalla ricorrente, la stessa è riuscita ad ottenere l'assegnazione provvisoria su posto di sostegno presso l'I.C. "Madonna Assunta" di Napoli; quindi, la sig.ra Capomazza, ha usufruito di tale beneficio su un posto diverso da quello nel quale è stata assunta e solo sino al 31.08.2019.

Ad oggi, la ricorrente, pur avendo presentato domanda di mobilità 2019 per il trasferimento definitivo, non ha ottenuto il movimento richiesto, beneficiando dell'assegnazione provvisoria che scadrà il 31.8.2019, e si ritrova nella oggettiva difficoltà di dover trovare una soluzione che le consenta di vivere vicino al proprio nucleo familiare tenuto conto che il di lei marito è affetto da una patologia grave e ha bisogno dell'assistenza della moglie.

Invero, come dimostrato dal verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap dell'A.S.L. a seguito della visita del 29.11.2018, il sig. Raffaele Porricelli, marito della ricorrente, è affetto da *"artrite psoriasica operato di cisti epidermoide fronto etmoidale epilessia secondaria in trattamento farmacologico anosmia ipertensione ansioso depressiva"* ed è stato dichiarato portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii.

Ciò significa che la ricorrente, svolge un ruolo fondamentale all'interno del suo nucleo familiare, tenuto conto altresì che la figlia è studentessa universitaria e non è autosufficiente, quindi, la sig.ra Capomazza è l'unico



soggetto che convive con il portatore di handicap e che si può occupare della sua cura ed assistenza.

Peraltro, tale tipo di danno è palesemente attuale dal momento che il marito della ricorrente è stato dichiarato portatore di handicap ai sensi della l. n. 104/1992 solo all'inizio di quest'anno, di talché è evidente che la sig.ra Capomazza non può allontanarsi così tanto lontano dal suo nucleo familiare, dato che deve necessariamente provvedere alla cura ed assistenza continua del marito che ha bisogno di aiuti ininterrottamente ed un appoggio morale per fronteggiare la patologia di cui è affetto (tenuto conto anche della sua giovane età), provvedendo, al contempo, a seguire l'educazione della figlia che non potrà contare come prima dell'apporto della figura paterna.

In altri termini, l'allontanamento della sig.ra Capomazza dalla sua famiglia – in considerazione anche della circostanza per cui i parenti del sig. Porricelli Raffaele non possono prestare assistenza al medesimo e non convivono con lo stesso - a causa dell'allontanamento della ricorrente arreca alla stessa notevoli danni in quanto la costringerebbe a privare il marito delle continue cure di cui necessita.

Al riguardo, in un caso identico a quello di specie, codesto Tribunale, riconoscendo la sussistenza del danno grave ed irreparabile, ha affermato che *“Sotto il profilo del “periculum” deve rilevarsi che il mancato riconoscimento del diritto della ricorrente all’assegnazione presso una delle sedi disponibili nell’ambito territoriale richiesto con priorità rispetto a quello di effettiva assegnazione comprometterebbe la possibilità della stessa di essere destinata in un Ambito più prossimo al proprio nucleo familiare composto dal coniuge e da un figlio minore, oltre a pregiudicare*



la possibilità di prestare assistenza alla madre portatrice di handicap grave.

Detti pregiudizi hanno natura “irreparabile” poiché involgenti non interessi meramente patrimoniali ed i relativi effetti intaccherebbero la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, insuscettibili di reintegrazione ex post per equivalente; quanto all’imminenza del pericolo, si rileva che è ormai prossima la data di pubblicazione delle operazioni di mobilità per il prossimo anno scolastico” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.06.2018 resa su ricorso R.G. n. 9446/2018).

Sul punto, in un recente caso, è stato riconosciuto che “l’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale familiare e di relazione. La lontananza comporta per la ricorrente l’impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con danno ingiusto alla vita familiare” (cfr. Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 23.09.2016).

Ed ancora, “è evidente che il trasferimento a notevole distanza dal luogo di residenza abituale, è suscettibile di arrecare irreversibile pregiudizio alla sfera personale, familiare e sociale dell’istante la quale, madre tra l’altro di un minore affetto da grave patologia e che necessita di trattamenti terapeutici mirati” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 14.10.2016).

A tal proposito, il giudice del lavoro, chiamato a pronunciarsi in un caso simile a quello in esame, non ha mancato di rilevare che “nella fattispecie prospettata sussiste, oltre al dedotto fumus boni iuris, la contemporanea ricorrenza del requisito del periculum in mora al fine di ottenere l’invocato provvedimento d’urgenza. L’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato



integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione. La lontananza in particolare dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni" (cfr. Trib. Trani, ordinanza del 16.09.2016).

Inoltre, in casi identici a quelli di specie, è stato rilevato che, *"relativamente al periculum in mora, parimenti si osserva che tale requisito è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione del nucleo familiare dell'attuale ricorrente. Viene in effetti in rilievo la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, che, come tale, merita diretta ed immediata tutela"* (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 16.11.2016).

Peraltro, *"sussiste anche il periculum in mora, rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il diritto – dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30), la tutela della maternità e dell'infanzia (art. 31) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l'adempimento della essenziale funzione di madre (art. 37)"* (cfr. Tribunale di Pavia, ordinanza del 31.12.2016).

Ebbene, tale aspetto non può apparire non meritevole di considerazione, e soprattutto, di tutela, dal momento che la ricorrente, a causa di tutte le soprasvolte considerazioni, è evidentemente impossibilitata a lasciare i propri familiari che si vedrebbero privati di una figura essenziale, atteso che,



come sopra evidenziato, la ricorrente, ad oggi, è l'unico soggetto che può provvedere alla cura ed all'assistenza del marito e della figlia.

Ma vi è di più.

Invero, la lontananza dalla propria residenza e l'impossibilità di tornare a casa indurrà, per forza maggiore, la ricorrente a trovare un alloggio nei pressi dell'istituto scolastico a cui è preposta con ulteriore aggravio economico per la propria famiglia, a fronte di uno stipendio tabellare di circa 1.470,00 euro.

Al riguardo, infatti, occorre osservare che la ricorrente già per gli anni scolastici passati ha sostenuto notevoli costi per vivere prima a Grumello del Monte (BG) e poi a Roma e per tornare quante più volte possibile.

Ebbene, tale situazione grava in modo irreparabile sulla vita della sig.ra Capomazza, che gravata di una situazione familiare non certamente rosea, è costretta a stare lontano dal proprio nucleo, sostenere ingenti costi economici (così come, peraltro, provato, dalla documentazione versata in atti) e tentare di fare la pendolare quante più volte possibile nell'arco dell'anno scolastico affinché possa provvedere ai bisogni del marito e della figlia.

Non si può dubitare, infatti, che: 1) le spese giornaliere che la stessa dovrà sostenere per garantire il proprio mantenimento; 2) le ulteriori spese che la medesima dovrà affrontare per i viaggi; 4) ed ulteriori eventuali spese che dovrà sostenere per mantenere una badante infermiera specializzata che accudisca il marito (affetto da una patologia che lo rende completamente invalido), qualora sia possibile, rappresentino tutte circostanze che aggravano, in modo esorbitante, la situazione economica dell'odierna ricorrente.



Anche dal punto di vista economico, quindi, la ricorrente subisce notevoli disagi dal suo trasferimento.

A tal uopo, in casi identici a quelli di specie, è stato affermato che *“pare sussistere anche il periculum in mora, giacchè l’irreparabilità del danno, siccome insuscettibile di risarcimento per equivalente, deriva alla pesante incidenza di un trasferimento a 800 km dal luogo di residenza sulla sfera personale, familiare e sociale della ricorrente, la quale pare essere l’unica vera fonte di sostentamento della famiglia”* (cfr. Tribunale di Mantova, ordinanza del 24.10.2016).

Ed ancora, *“l’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale familiare e di relazione. La lontananza in particolare dai figli comporta per la madre l’impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con danno ingiusto alla formazione allo sviluppo della personalità dei figli ed inevitabili ricadute su tutta la famiglia. Di tutta evidenza appaiono le difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall’assegnazione in una sede di servizio Savona certamente distante incompatibile con l’attuale residenza (Caivano)”* (cfr. Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 22.09.2016 già citata).

Non può, insomma, dubitarsi, che la disposta assegnazione presso un istituto scolastico lontano centinaia di chilometri dalla residenza della propria famiglia, tenuto conto che l’assegnazione provvisoria della ricorrente terminerà il 31.08.2019, non possa determinare un grave ed irreparabile danno in capo alla ricorrente e che la stessa, dunque, non possa ricevere



ulteriori forme di tutela se non mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza.

Alla luce della considerazioni innanzi esposte, risulta sussistere nella fattispecie oltre al *fumus boni iuris* anche il *periculum in mora* ed il conseguente diritto della ricorrente ad essere assegnata definitivamente presso una delle sedi richieste in modo da consentire alla stessa di poter provvedere ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia, in particolare, come evidenziato a più riprese, del marito e della figlia, che resterebbero, allo stato attuale, privi di alcuna assistenza.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Capomazza Maria Italia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

SI CONCLUDE

affinchè codesto Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro e Previdenza, rigettata ogni avversa istanza Voglia così provvedere:

- In via principale, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere alla sospensione e/o revoca del provvedimento di mancato trasferimento della ricorrente nel Comune di Pozzuoli o nel Comune di Napoli, e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradedotti;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito Lombardia 03 per i motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare, previa disapplicazione e/o annullamento del provvedimento di assegnazione definitivo della ricorrente presso l'ambito territoriale all'ambito Lombardia 03, il diritto della stessa ad ottenere



l'assegnazione definitiva, anche in soprannumero, presso l'ambito territoriale Campania 014 ove, nel corso della procedura di mobilità docenti 2016, sono state assegnate numerose docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente o, comunque, numerose docenti hanno indicato l'ambito a cui sono state assegnate in posizione deteriore rispetto alla ricorrente;

- e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente l'assegnazione definitiva della ricorrente, anche in soprannumero, presso l'ambito territoriale Campania 014 ove, nel corso della procedura di mobilità docenti 2016, sono state assegnate numerose docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente o, comunque, numerose docenti hanno indicato l'ambito a cui sono state assegnate in posizione deteriore rispetto alla ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai procuratori antistatari. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e che è esente dal versamento del contributo unificato così come emerge dalla dichiarazione in atti.

Avv. Anna Polito

Avv. Enrica Troisi

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Anna Polito ed Enrica Troisi, in qualità di procuratori della sig.ra Capomazza Maria Italia, giusta procura in calce al presente atto



PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare in Provincia di Napoli, Campania 014;

- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- ciò implica che tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti ambiti territoriali, per tutte le fasi di mobilità, sono potenziali controinteressati della ricorrente in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in graduatoria, per punteggio, ed in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferito al posto di uno detti docenti;

- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presenta ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica



mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché il Giudice adito autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Anna Polito

Avv. Enrica Troisi

